nè nelle materie di studio a lui estranee nè nel valore della massima parte degli studenti.

Non capisco nemmeno perchè nell'ultimo periodo si dica: « Mancando il completo consenso », ecc. Nel caso concreto si tratta di dare un voto, il professore darà sei ed il capo dell'istituto darà sette; e allora non c'è consenso. Quando si tratta di dare un voto, il consenso o esiste, o non estite. Noi giuristi parliamo sempre di consenso, di incontro di volontà, ma non sappiamo immaginare il mezzo consenso, il mezzo incontro della volontà. O ci sarà il consenso o non ci sarà.

Io quindi pregherei vivamente la Commissione e l'onorevole ministro di accettare la mia proposta: di togliere, cioè, le parole: « d'accordo col capo dell'istituto »; mi sembra opportuno anche per ragione di logica, che questo inciso si tolga pure la seconda volta, come è stato tolto la prima. Perchè, in verità, non so come si potrà dimostrare che sia opportuno la seconda volta e non la prima.

Io non voglio tediare la Camera; chiedo, mi si consenta di ripeterlo, che sia tolto nella terza parte dell'articolo l'inciso: « d'accordo col capo dell'Istituto », e che nell'ultima parte sia tolta la parola « completo », perchè non ne capisco lo scopo. Se poi la prima proposta fosse accolta, vale a dire, se l'intervento del capo dell'istituto fosse tolto sempre, verrebbe meno la possibilità di mantenere l'ultimo periodo dell'articolo; esso perderebbe, in altre parole, ogni ragione d'essere; non si tratterebbe più di cancellare la parola « completo », ma si dovrebbe sopprimere tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Landucci, il suo emendamento è quello che originariamente aveva proposto, di sopprimere cioè le parole « d'accordo col capo dell'istituto » tanto nella prima che nella seconda parte. Adesso lei lo limita alla seconda parte soltanto.

Quanto all'altro emendamento, cui accenna, nel senso di togliere la parola « completo », io non ho alcuna proposta.

LANDUCCI. Ripeto che se si accetta la soppressione dell'intervento del capo dell'istituto anche nel terzo periodo viene a cadere tutto l'ultimo periodo; ciò sarebbe una conseguenza necessaria e logica. In ogni modo però, se la prima mia proposta non è accettata, prego di togliere la parola « completo ».

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non c'è proposta scritta. Vuol dire che il Governo e la Commissione potranno farla propria.

SALANDRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA. L'articolo primo disciplina e semplifica il procedimento degli esami trimestrali, ma lo consacra nella legge.

L'onorevole ministro (non ripeterò quello che ho detto io, ma mi appellerò a quello che fu autorevolmente detto da lui) ha criticato il sistema degli esami trimestrali, dimostrandone i danni. Su questo punto siamo tutti di accordo. Ed allora perchè non facciamo un atto risolutivo e non ci sbarazziamo addiritura degli esami trimestrali? Non intendo proporre la soppressione dell'articolo primo, ma invito il ministro a considerarne l'opportunità.

Farò un'altra osservazione. L'articolo terzo stabilisce che, dopo il 24 giugno, si riuniscono le Commissioni giudicatrici per procedere allo scrutinio finale, ecc. E poi soggiunge: « Il voto di scrutinio finale tanto per il profitto quanto per la condotta, espresso in numeri interi, è proposto dal professore di ciascuna disciplina ed esprime il giudizio che il professore si è formato di ogni alunno alla fine del corso ».

Dunque il voto che varrà, tanto più dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, sarà quello stabilito all'articolo terzo, quello cioè della fine del corso. Esso deciderà della sorte del giovane. Ed allora a che serve l'articolo primo? A che serve tutta quella procedura, sempre complicata, non ostante le semplificazioni introdottevi ultimamente dall'onorevole ministro? Noi stabiliamo per legge una norma che non serve a niente.

Ora francamente non so perchè si debba mantenere tutto questo sistema che tutti, quanti abbiamo parlato, sopra tutti l'onorevole ministro, abbiamo riconosciuto dannoso; perchè si debba parlare di esami trimestrali, quando l'anno scolastico, che è di sette mesi e mezzo, non si può dividere in tre trimestri, lasciando all'arbitrio degli istituti di fare o no gli esami trimestrali, di eseguire o no questa disposizione di legge. L'articolo primo, che pure è il più grosso e fondamentale della legge, è tale che, se non si esegue, nessuno ne patirà, tutto procederà a norma dell'articolo 3.

A me pare evidente la contraddizione: o noi dobbiamo dire nell'articolo 3 che bisogna tener conto, nel modo stabilito, dei risultati degli esami trimestrali, ed allora avvaloreremo (ed io non sono di questa opinione) ancora di più gli esami trimestrali;